



AMBITO TERRITORIALE N. 4

Dei Comuni di Mesagne (capofila) – Torchiarolo – Cellino San Marco – Erchie – Latiano – Torre Santa Susanna– San Donaci – San Pancrazio Salentino – San Pietro Vernotico.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI

ARTICOLO 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

1. L'appalto riguarda l'affidamento del servizio di integrazione scolastica degli alunni diversamente abili; l'integrazione riguarda i bisogni dell'utente nel campo del concetto più ampio di autonomia della "persona" e della "facilitazione" degli aspetti comunicativi.
2. Il servizio è identificato nella Categoria 25 - CPC 93 – CPV 74511000-4 – Servizi sanitari e sociali di cui all'allegato II B del D.Lgs. n. 163/2006.

ARTICOLO 2 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio per "l'Integrazione Scolastica e Sociale" consta di prestazioni a carattere socio educativo, di natura specialistica, fornite dall'Ambito Territoriale Sociale presso gli istituti Scolastici di ogni ordine e grado, sotto il controllo del servizio professionale dei Comuni ed in stretta collaborazione con il servizio di Integrazione Scolastica della ASL (equipe NIAT).
Le prestazioni, consistono in attività di supporto alle risorse personali degli alunni fruitori del servizio, idonee a sviluppare le loro potenzialità e competenze negli apprendimenti, nella comunicazione e nelle relazioni, nonché nella socializzazione, attraverso la collaborazione e il coordinamento di tutte le componenti in questione nonché dalla presenza di una pianificazione puntuale e logica degli interventi educativi e formativi come previsto dal PEI di ciascun allievo.

In particolare è richiesto di:

- agevolare la frequenza e la permanenza degli alunni nell'ambito scolastico;
- facilitare l'inserimento e la partecipazione attiva degli alunni alle attività didattiche, supportandoli nel raggiungimento degli obiettivi di integrazione ed autonomia personale, in attuazione del P.E.I. ;
- sostenere gli alunni nelle attività di socializzazione e nell'acquisizione di capacità comunicative, volte all'integrazione ed alla valorizzazione delle abilità individuali, personalizzando gli interventi necessari ed evolvendoli in armonia con i bisogni dell'alunno seguito;
- favorire un clima di accoglienza ed attenzione alle relazioni all'interno del sistema scolastico.

Pertanto, "l'Integrazione Scolastica" persegue i seguenti obiettivi:

- rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena fruizione del diritto allo studio degli alunni diversamente abili;
- promuovere la frequenza, nelle scuole di ogni ordine e grado degli alunni con

- diverse abilità, garantendo accompagnamento educativo ;
- favorire l'integrazione degli alunni con diverse abilità nelle scuole, mediante l'ausilio di personale specialistico, per il sostegno e la sperimentazione di nuove metodologie di socializzazione e apprendimento;
- contrastare fenomeni di marginalità;
- sviluppare potenzialità espressive e comunicative dell'alunno con diverse abilità.

La ditta appaltatrice dovrà garantire la presenza degli operatori in occasione di uscite didattiche della durata massima di una giornata (senza pernottamento).

L'attuale numero di utenti è pari a 95. Tale numero può variare nel corso dell'appalto sulla base delle esigenze dell'Ambito determinate dalle indicazioni del NIAT.

Per il raggiungimento delle sedi dove vengono espletati i servizi in questione da parte degli operatori addetti nessun onere sarà dovuto dalla stazione appaltante, che è sollevata inoltre da ogni responsabilità civile e penale per eventuali danni a persone, a terzi e a cose.

ARTICOLO 3 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Le prestazioni del servizio per l'Integrazione Scolastica e sociale, a titolo meramente esemplificativo, comprendono i seguenti interventi:

- Attività educative di sostegno socio-educativo, realizzate dagli educatori in ambito scolastico;
- Interazione con il Servizio Sociale Professionale dei Comuni e con i SISH del territorio per analizzare le situazioni problematiche esistenti e stabilire la priorità degli interventi;
- Partecipazione alla stesura del PEI, contribuendo, secondo le proprie competenze, all'individuazione delle potenzialità, degli obiettivi, delle strategie/metodologie, dei momenti di verifica;
- Collaborazione con gli insegnanti e il personale della scuola, per l'effettiva partecipazione dell'alunno diversamente abile a tutte le attività scolastiche, ricreative e formative, previste dal Piano dell'Offerta Formativa e dal PEI;
- Sostegno ed ampliamento della capacità relazionale e facilitazione della comunicazione, per il raggiungimento degli obiettivi didattici ed educativi proposti dalla scuola e per lo sviluppo di soddisfacenti relazioni con i coetanei e gli adulti presenti nella comunità scolastica;
- Supporto all'alunno finalizzato all'autonomia fisica e la deambulazione allo scopo di migliorare il rapporto con se stesso, con gli altri e con l'ambiente;
- Partecipazione agli incontri del Gruppo di Lavoro Handicap (GLH); collaborazione, in aula o nei laboratori, con gli insegnanti curricolari e le insegnanti di sostegno, in interventi che, favorendo la comunicazione e sviluppando le relazioni, divengano funzionali ai processi didattici e di apprendimento;
- Supporto pedagogico;
- Sostegno relazionale.

Le modalità d'intervento devono essere flessibili e il più possibile personalizzate, in

relazione alle differenti manifestazioni dei bisogni individuali e delle indicazioni fornite dal Servizio Sociale Professionale dei Comuni dell'Ambito Territoriale e del NIAT, nonché secondo le indicazioni del PEI. E' da considerarsi indispensabile la capacità degli operatori di lavorare in equipe, sia per i momenti di supervisione e coordinamento, che per la partecipazione a team di docenti ed a gruppi di lavoro con altri specialisti.

Non è previsto che il personale di assistenza specialistica svolga attività di supplenza del personale docente.

Sarà cura dell'aggiudicataria predisporre, prima dell'avvio del servizio, d'intesa con il responsabile dell'Ufficio di piano un adeguato sistema di documentazione e monitoraggio del servizio (diario degli interventi effettuati e degli incontri realizzati, sia interni che esterni, programma individualizzato degli interventi, scheda di accesso, contratto di servizio, piano educativo individualizzato,...), onde consentire durante l'intera attività la costante verifica e valutazione del servizio e l'istituzione ed aggiornamento del fascicolo individuale per ciascun caso in carico da parte del Servizio sociale professionale e del NIAT di competenza.

ARTICOLO 4 – DESTINATARIO DEL SERVIZIO

Destinatari degli interventi di cui al presente appalto sono gli alunni individuati secondo l'art. 3 e certificati secondo l'art. 12, della legge 104/92, frequentanti le scuole di ogni ordine e grado.

All'inizio dell'a.s. la stazione appaltante comunica all'operatore economico aggiudicatario l'elenco degli alunni destinatari del servizio, specificando scuola frequentata, tipologia della disabilità e quantificazione oraria dell'attività richiesta, nonché ogni altra notizia indispensabile alla migliore realizzazione degli interventi.

Sulla base della comunicazione ricevuta, l'operatore economico aggiudicatario provvede ad assegnare agli alunni segnalati, l'operatore maggiormente idoneo.

ARTICOLO 5 - DURATA DELL'APPALTO

1. L'affidamento avrà decorrenza dalla data di inizio delle lezioni dell'anno scolastico 2014-2015 fino alla data di sospensione delle lezioni per le vacanze natalizie del 2014. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, nel caso i Piani di Zona per le due annualità successive al 2014 prevedano la prosecuzione del servizio di integrazione scolastica, di affidare, ai sensi dell'articolo 57, comma 5, lett. b) del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i., l'esecuzione del servizio medesimo all'aggiudicatario della gara di cui al presente capitolato, ai medesimi patti e condizioni. L'affidamento che precede potrà riferirsi a ciascuna o a entrambe le due annualità e potrà avere anche un corrispettivo annuale inferiore rispetto a quello indicato nel capitolato d'onori

2. Durante il periodo dell'appalto il servizio verrà sospeso in coincidenza con le sospensioni programmate dell'anno scolastico in corso (per vacanze pasquali, ecc.), senza che ciò possa costituire motivo di contestazione o rivalsa alcuna tra le parti rispetto a quanto contrattualmente stabilito.

3. I giorni e gli orari potranno subire altresì variazioni straordinarie per particolari ricorrenze o improvvise necessità connesse alle attività didattiche (es. uscite anticipate per scioperi docenti, chiusure straordinarie per motivi contingibili ed urgenti), senza che ciò possa costituire motivo di contestazione o pretesa alcuna da parte della ditta appaltatrice.

ARTICOLO 6 - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

1. Le figure professionali obbligatorie per l'esecuzione dell'attività oggetto del presente appalto sono:

- operatori socio assistenziali (OSS)
- educatori professionali al bisogno.

Si precisa che il numero degli educatori e degli OSS è rapportato alla organizzazione del servizio, al numero ed alla tipologia di utenti.

2. In caso di assenza del personale, da qualunque causa determinata, la ditta appaltatrice è tenuta a provvedere tempestivamente, a propria cura e spese e senza diritto di rivalsa alcuna nei confronti della stazione appaltante, alla sostituzione con altro personale in possesso dei medesimi requisiti.

3. La ditta appaltatrice è tenuta ad individuare un responsabile tecnico operativo sul territorio di ciascun Comune dell'Ambito, il cui nominativo e recapito dovranno essere forniti all'Ambito Territoriale n. 4 committente, garantendone reperibilità ed accessibilità in corrispondenza degli orari lavorativi degli uffici comunali.

4. La ditta appaltatrice è tenuta a mantenere lo stesso personale che attualmente presta il servizio alle dipendenze delle ditte appaltatrici dell'Ambito.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI DELLA DITTA APPALTATRICE

1. La ditta appaltatrice dovrà comunicare all'Ambito e a ciascun Comune per la parte che interessa, prima dell'inizio dell'appalto, i nominativi del personale impiegato. Ogni variazione del personale, comprese eventuali sostituzioni, dovrà essere comunicata all'Ambito e al Comune di riferimento prima che il personale, non compreso nell'elenco già consegnato, sia avviato all'espletamento del servizio. La ditta appaltatrice deve garantire il controllo e il rispetto dell'orario di servizio, la qualità del servizio e la continuità dello stesso, provvedendo all'immediata sostituzione del personale assente.

2. La ditta aggiudicataria espletterà le prestazioni sopra descritte tramite personale in possesso dei requisiti professionali specifici secondo la vigente normativa in materia.

3. Il personale dovrà essere dotato di cartellino di riconoscimento con foto per l'espletamento del servizio.

4. Il personale che verrà messo a disposizione dall'impresa per l'espletamento dei servizi in oggetto, siano essi soci o dipendenti, dovrà essere in possesso dei requisiti psico fisici essenziali per l'espletamento delle prestazioni professionali richieste.

5. La ditta aggiudicataria si impegna a rispettare per tutto il personale impiegato nelle attività, siano essi propri dipendenti e/o soci lavoratori, tutte le norme e gli obblighi assicurativi previsti dal vigente CCNL di settore.

6. Si obbliga inoltre al regolare pagamento mensile delle retribuzioni.

7. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, assistenziali e previdenziali, sono a carico dell'appaltatore il quale ne è il solo responsabile.

8. La ditta, a totale suo carico, è tenuta all'osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro ai sensi della normativa vigente in materia, nonché delle disposizioni previste in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni).

9. La ditta appaltatrice è tenuta altresì a garantire la continuità del servizio, atteso che trattasi di servizio pubblico essenziale ai sensi della legge n. 146/1990. In caso di sospensione o di interruzione anche parziale del servizio l'Ambito committente potrà sostituirsi alla ditta appaltatrice per l'esecuzione d'ufficio del servizio medesimo senza particolari formalità e con rivalsa delle spese sostenute in danno della ditta medesima, in aggiunta alle penali alla stessa applicabili ed all'eventuale risarcimento danni. Fanno eccezione i soli casi di sospensione o interruzione per cause di forza maggiore, intendendosi per tali tutti gli eventi eccezionali ed imprevedibili le cui conseguenze dannose non siano evitabili con l'esercizio della normale diligenza (sono ritenute

cause di forza maggiore, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i terremoti e le calamità naturali in genere, la guerra, le sommosse e i disordini civili, l'interruzione o sospensione delle attività didattiche a seguito di ordinanze emesse dalla autorità competenti, ecc.).

ARTICOLO 8 - PREZZO A BASE DI GARA QUADRO ECONOMICO E CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

1. Il budget destinato al presente appalto per il 2014 è pari ad € 170.000,00 oltre IVA. Il costo presunto del servizio relativo a ciascuna delle due annualità successive (2015 e 2016) ammonta ad € 510.000,00 oltre IVA.

La ditta concorrente, pertanto, così come previsto nello schema di offerta economica allegata al bando, dovrà offrire il prezzo unitario per ciascuna ora di servizio, oltre Iva come per legge, che rappresenta il prezzo contrattuale in caso di aggiudicazione. Il numero delle ore di servizio (da effettuarsi nel corso dell'appalto secondo le condizioni previste dal presente Capitolato così come integrate dall'offerta tecnica) risulterà dal rapporto tra il valore del budget destinato per l'appalto medesimo al netto di IVA ed il valore del prezzo unitario al netto di IVA offerto in sede di gara.

2. Il corrispettivo per l'espletamento del servizio appaltato, determinato sulla base delle risultanze di gara, comprensivo di ogni onere è stabilito in € _____, oltre IVA se ed in quanto dovuta, per ogni ora di servizio prestata. Tale prezzo unitario è integrato del valore unitario comprensivo di IVA degli oneri per la sicurezza dei dipendenti a carico dell'appaltatore.

3. Le assenze scolastiche dell'utente non danno diritto ad alcun compenso purché comunicate alla ditta appaltatrice dalla famiglia dell'utente, entro le ore 18,00 del giorno precedente; in mancanza di preventiva comunicazione, l'assenza dell'utente determina in capo all'appaltatore il riconoscimento del diritto ad ottenere un compenso forfetario corrispondente ad un'ora di servizio.

4. Ai sensi dell'articolo 16-bis del D.L. 29.11.2008, n. 185, convertito nella legge 28.01.2009 la Stazione Appaltante provvederà ad acquisire d'ufficio il D.U.R.C. dagli istituti abilitati al rilascio. La liquidazione della fattura è comunque condizionata all'esito positivo in merito alla correttezza contributiva rilevabile dal D.U.R.C..

5. Qualora si renda necessario acquisire integrazioni documentali, il termine di 30 giorni per la liquidazione delle fatture resta sospeso e riprende a decorrere dal giorno di acquisizione della documentazione integrativa richiesta.

ARTICOLO 9 - MODALITA' DI PAGAMENTO

La ditta aggiudicataria dovrà effettuare mensilmente fatture posticipate dell'importo aggiudicato (suddiviso in 12 canoni mensili).

Previo riscontro della regolarità contabile e della regolarità contributiva dell'aggiudicatario accertata attraverso il DURC, la stazione appaltante provvederà alla liquidazione delle stesse entro 30 giorni. In caso di irregolarità del DURC, il pagamento sarà sospeso fino alla verifica dell'intervenuta regolarità del gestore.

I pagamenti saranno effettuati mediante l'emissione di bonifico bancario presso la Banca indicata dalla ditta aggiudicataria su conto corrente che dovrà essere dedicato anche in via esclusiva alle commesse pubbliche ai sensi del comma 1 art. 3 del D.Lgs, n. 163/2006.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto dovranno essere registrati sui conti correnti dedicati anche in via non esclusiva e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con strumenti diversi purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni.

La ditta aggiudicataria si impegna a comunicare, entro sette giorni, al Comune eventuali modifiche degli estremi indicati e si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

Il corrispettivo di appalto è soggetto a revisione, decorso il primo anno di servizio. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 115 del D LGS 12 aprile 2006, n. 163. In mancanza delle rilevazioni di cui all'articolo 7, comma 5 del decreto medesimo il compenso revisionale è pari alla variazione degli indici dei prezzi al consumo registrata dall'ISTAT.

ARTICOLO 10- CAUZIONE DEFINITIVA

1. La ditta appaltatrice è obbligata a depositare, prima della stipula del contratto, una cauzione definitiva con le modalità e nell'importo stabiliti dall'art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., a garanzia del corretto assolvimento degli obblighi contrattuali ed impregiudicato per l'Ambito l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

2. In caso di escussione, parziale o totale, della cauzione definitiva prestata, la ditta appaltatrice è tenuta al reintegro della stessa ed alla presentazione della documentazione attestante l'avvenuto reintegro entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuta escussione da parte dell'Amministrazione.

3. L'omessa o irregolare costituzione della cauzione determinano la decadenza dall'aggiudicazione, così come il mancato reintegro e presentazione della relativa documentazione nei termini contrattualmente previsti determina la risoluzione di diritto del contratto stipulato.

ARTICOLO 11 - PENALI E RISOLUZIONE CONTRATTUALE

1. In caso di violazione degli obblighi contrattuali da parte della ditta appaltatrice, L'Ambito committente avrà diritto di applicare alla ditta medesima una penale variabile da un minimo di €. 150,00 ad un massimo di €. 300,00 per ogni inadempienza, da graduare in relazione alla gravità dell'inadempienza ed all'eventuale recidiva.

2. Più specificatamente ed a titolo meramente esemplificativo, possono dar luogo all'applicazione di penalità le seguenti inadempienze:

- ritardi nelle sostituzioni del personale assente;
- mancato rispetto degli orari stabiliti per l'erogazione delle prestazioni;
- imperfetta esecuzione del servizio o comportamento non corretto durante l'esecuzione dello stesso;
- mancato adempimento dell'obbligo di applicazione ai propri operatori del Contratto collettivo di Lavoro in vigore.
- Gravi e ripetute inadempienze dell'impresa tali da compromettere il buon risultato della gestione dei servizi appaltati;
- Ritardi continuati ed ingiustificati nel pagamento al personale dei corrispettivi mensili;
- Nel caso in cui la cooperativa venga dichiarata fallita;
- Gravi e continuate violazioni di legge o regolamentari in ordine all'esercizio del servizio ed agli obblighi assunti.
- Comportamento scorretto (es. contegno o linguaggio inadeguato, fumo, molestie ecc.) da parte del personale impiegato nel servizio;
- Violazione delle norme di sicurezza sul lavoro;
- Impiego di personale privo dei requisiti prescritti o comunque diverso rispetto a quello dichiarato all'Ambito committente.

3. L'applicazione della penale deve essere preceduta dalla contestazione scritta mediante raccomandata A.R. dell'inadempienza rilevata, con contestuale assegnazione di un termine di giorni dieci dal ricevimento della contestazione per controdeduzioni. In difetto di controdeduzioni o quando le stesse, pur se presentate, non siano ritenute congrue, il committente adotterà motivato provvedimento di applicazione della penale a valere sui corrispettivi dovuti ovvero, in difetto, sulla cauzione depositata. Sono fatti salvi, anche in caso di applicazione di penali, gli eventuali maggiori danni o spese sopportati dall'Ambito committente a seguito dell'inadempimento contestato.
4. L'Ambito committente ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione definitiva dopo tre formali provvedimenti di applicazione di penali riferiti allo stesso anno scolastico.
5. In aggiunta ai casi previsti dal comma precedente, la risoluzione del contratto da parte del committente opera di diritto in caso di perdita accertata di alcuno dei requisiti stabiliti ai fini della partecipazione alla gara, di non veridicità accertata delle dichiarazioni fornite nel corso dell'appalto, di interruzione del servizio senza giustificato motivo per più di tre giorni nonché in ogni altro caso di inadempienza ritenuta di particolare gravità dall'Ambito committente.
6. La risoluzione contrattuale segue le medesime formalità procedurali di cui al comma 3, ferma restando la facoltà dell'Ambito committente di sospendere immediatamente il servizio in casi di particolare gravità.
7. In tutti i casi di mancata esecuzione del servizio per causa imputabile alla ditta appaltatrice, oltre all'applicazione delle penali ed all'obbligo di pagamento alla ditta del corrispettivo per le sole prestazioni effettivamente rese, il committente avrà facoltà di richiedere il servizio a terzi addebitandone il costo all'appaltatore, benché superiore a quello di aggiudicazione. Tale costo sarà trattenuto a valere sui corrispettivi dovuti ovvero, in subordine, sulla cauzione definitiva.
8. La risoluzione del contratto determina il diritto dell'Ambito committente ad incamerare la cauzione definitiva nonché il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni subiti ed al rimborso delle maggiori spese sostenute per l'esecuzione in danno.
9. Resta in ogni caso impregiudicata la facoltà dell'Ambito committente di applicare le disposizioni di cui all'art. 140 del D.Lgs. n. 163/2006.

ARTICOLO 12 – INFORTUNI, DANNI E ASSICURAZIONE

1. Resta inteso tra le parti che ogni e qualsiasi responsabilità per danni che, in relazione al servizio appaltato o per cause ad esso connesse, derivassero all'Ambito o a terzi, cose o persone, restano ad esclusivo carico della ditta appaltatrice senza riserva o eccezione alcuna.
2. La ditta appaltatrice rinuncia pertanto pienamente ed espressamente a qualsiasi azione, presente o futura, di rivalsa nei confronti dell'Ambito Territoriale n. 4.
3. L'appaltatore dovrà provvedere, a sua cura e spese, a stipulare una specifica polizza assicurativa di responsabilità civile per i danni che potrebbero derivare al proprio personale, infortuni sul lavoro e che quest'ultimo potrebbe causare agli utenti o alle loro cose.
La responsabilità civile verso terzi deve essere coperta per non meno di € 2.000.000,00 (duemilioni di euro). Copia della polizza dovrà essere consegnata, prima della stipula del contratto, all'Ufficio di Piano.

ARTICOLO 13 - SUBAPPALTO, CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DI CREDITI

1. Stante la particolare natura del servizio oggetto dell'appalto, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, del D.lgs. 163/2006, il subappalto non è ammesso.
2. E' vietata la cessione parziale o totale del contratto, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, pena l'immediata risoluzione contrattuale, l'incameramento della cauzione ed il risarcimento degli ulteriori danni e delle spese causati all'Amministrazione. E' fatta salva l'applicazione dell'art. 116 del D.Lgs. n. 163/2006 in materia di vicende soggettive del soggetto

appaltatore.

2. La cessione dei crediti derivanti dal contratto d'appalto è regolata dall'art. 117 del D.Lgs. 163/2006.

ARTICOLO 14 - SPESE CONTRATTUALI

1. Tutte le spese relative e conseguenti alla stipula del contratto di appalto, da effettuarsi nella forma della scrittura privata, sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa.
2. L'Ambito committente si riserva la facoltà, ove ritenuto necessario, di attivare la prestazione contrattuale mediante lettera di affidamento, entro sette giorni dal ricevimento della stessa, anche in pendenza della stipula del contratto.

ARTICOLO 15 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE, ELEZIONE DI DOMICILIO, FORO COMPETENTE E DISPOSIZIONI FINALI

1. Ove dovessero insorgere controversie tra l'Ambito committente e la ditta appaltatrice in ordine all'interpretazione e all'esecuzione del contratto, la ditta non potrà in ogni caso sospendere o rifiutare l'esecuzione del servizio, fermo restando il diritto di produrre le proprie motivate riserve e che vengano assunte, di comune accordo, determinazioni in ordine al rapporto contrattuale in essere.
2. Ove detto accordo non dovesse essere raggiunto, ciascuna delle parti avrà facoltà di ricorrere al Giudice competente, che viene individuato sin da ora nel Foro di Brindisi.
3. La ditta appaltatrice elegge domicilio, ad ogni effetto di legge e di contratto, presso la sede legale dichiarata.
4. Per quanto non espressamente contemplato nel presente capitolato d'oneri, si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Mesagne, Lì 12.08.2014

**Il Responsabile dell'Ufficio di Piano
Dott.ssa Pasqua Bellipario**